



Oggetto: Approvazione e adozione del "Regolamento ex art. 9 D.L. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014".

Ufficio Proponente:	S.C. Affari Generali e Legali
Istruttore della pratica:	Mattia Longoni
Responsabile del procedimento:	Mattia Longoni
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Mattia Longoni
La delibera comporta impegno di spesa:	No
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 1308 del 10-12-2024

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità:

verifica di regolarità economica non prevista

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:

Mattia Longoni

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



Oggetto: Approvazione e adozione del "Regolamento ex art. 9 D.L. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014".

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Affari Generali e Legali

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14.01.2021, di presa d'atto della D.G.R. XI/3952 del 30.11.2020, avente ad oggetto *“Determinazioni in ordine all’attuazione dell’art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019”*, di costituzione dall’1 gennaio 2021 della Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31.12.2020, di assegnazione all’ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

RICHIAMATO il D.Lgs. 502/1992, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art.1 della legge 23.10.1992, n. 421”*;

RICHIAMATA la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, recante *“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”*, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2015, n. 23, *“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”* e dalla Legge 22 dicembre 2015, n. 41, *“Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23”*;

VISTA la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (aggiornata alla Legge 23 febbraio 2024, n. 18), *“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”*, con particolare riferimento all’art. 23, concernente *“Avvocati degli enti pubblici”*, il quale stabilisce, tra l’altro, che *“gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici...ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo”* e che *“L’iscrizione è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell’art. 2”* vale a dire *“...l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali”* nonché *“l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale”*;

VISTO, altresì, l’art. 9 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di *“Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici”* ed in particolare i commi 3 e 5 i quali stabiliscono che, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati, dipendenti della Pubblica Amministrazione, ed iscritti nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici, nella misura e con le modalità



stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto del rendimento individuale e della puntualità negli adempimenti processuali e che la parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'Amministrazione;

PRESO ATTO, quindi, così come stabilito dalla normativa richiamata al punto precedente, che i compensi professionali liquidati dal Giudice nelle ipotesi di sentenza favorevole, sono ripartiti tra gli avvocati dipendenti dell'Amministrazione nella misura e con le modalità stabilite dal proprio regolamento aziendale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 e che, nel caso di mancato adeguamento del regolamento, ovvero in carenza di quest'ultimo, le amministrazioni pubbliche non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse;

RAVVISATA, dunque, la necessità di adottare un apposito Regolamento in materia, al fine di dare attuazione alle prescrizioni dettate dal sopracitato art. 9 del decreto legge n. 90, convertito nella legge 114/2014, in materia di *“Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici”*;

ACCERTATO, inoltre, che il presente Regolamento dell'ASST Brianza non può prescindere dal dettato della Legge sull'Ordinamento della professione forense, che è disciplina speciale applicabile agli avvocati degli enti pubblici in quanto iscritti nel relativo elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati e, che, pertanto il Regolamento di cui trattasi deve essere conforme alle disposizioni contenute nella predetta Legge Forense;

APPURATO che la Legge sopra richiamata, in quanto normativa speciale ed esclusiva della professione di avvocato, applicabile anche agli avvocati iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici annesso all'Albo degli avvocati, si pone, in un rapporto di specialità rispetto alla più generale disciplina del contratto collettivo nazionale applicabile a tutti i pubblici dipendenti e che, pertanto, in ossequio ai principi in materia di gerarchia delle fonti, la legge Forense, applicabile agli avvocati in servizio presso l'ASST Brianza in quanto iscritti nel sopra citato elenco speciale, si pone in una posizione di prevalenza rispetto al Contratto collettivo dei dipendenti pubblici;

RILEVATO inoltre, dalla lettura della Legge Forense di cui sopra, che la medesima nulla statuisce in ordine ad un particolare inquadramento giuridico degli avvocati degli enti pubblici stabilendo, invece, che agli stessi avvocati *“venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta”*;

VISTO il Regolamento, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che appare conforme alle prescrizioni di legge sopra richiamate e rispettoso delle indicazioni contenute nel POAS 2022-2024 dell'ASST Brianza, di cui alla deliberazione n. 937 del 09/11/2023 (poi approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. XII/1484 del 4/12/2023) nonché nella successiva proposta di revisione del POAS 2022-2024 di cui alla deliberazione aziendale n. 769 del 1 agosto 2024;

RITENUTO, quindi, di approvare e adottare il *“Regolamento ex art. 9 D.L. 90/2014 convertito in*



legge n. 114/2014”, secondo il testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

DATO ATTO che dall’adozione del presente provvedimento non discendono oneri a carico di questa Azienda;

VISTA la proposta n. 1308/2024 del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011 conservata agli atti del presente procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. 502/92 s.m.i.;

D E L I B E R A

1. di approvare e adottare il “*Regolamento ex art. 9 D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014*”, secondo il testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare atto che, per l’effetto, si intende superato il precedente regolamento adottato con deliberazione n. 828 del 20 ottobre 2014;
3. di demandare alla S.C. Affari Generali e Legali la pubblicazione del presente Regolamento sul sito web istituzionale dell’Ente e la comunicazione dell’adozione del presente regolamento agli Uffici interessati;
4. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico di questa Azienda;
5. di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall’art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all’Albo dell’Azienda nei modi di legge;
6. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott. Mattia Longoni, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, e che responsabile dell’istruttoria e dell’esecuzione del presente provvedimento è la Dott.ssa Sofia Pallotta, Collaboratore Amministrativo Professionale in servizio presso la medesima struttura.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell'Atto

Regolamento ex art. 9 del D.L.
90-2014 - rivisto qualità
(2).pdf

Regolamento ex art. 9 D.L.
90/2014

f3a38c2bab984de78dd98a62e2370576bc1f66353c9efdc0ef0b10574524187b



Il Direttore Generale

Dr. Carlo Alberto Tersalvi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



TITOLO	REGOLAMENTO ex ART. 9 D.L. n. 90/2014 CONVERTITO IN LEGGE n. 114/2014.
Tipologia Documento	Regolamento
Dipartimento/Struttura	Affari Generali e Legali
Numero Codice	QD_ENT_20249_2967
Area Specialistica	105 Affari Generali e Legali

Redatto da	Verificato da	Approvato con
Direttore S.C. Affari Generali e Legali Mattia Longoni	Sistema Gestione Qualità (SGQ) Raffaella D'Onofrio	Deliberazione n. ____ del ____/____/____

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
16/09/2024	Regolamento ex art.9 D.L.90/2014 convertito in Legge n. 114/2014.	16/09/2024	00	1 di 9



Storia delle modifiche al documento

Data	Numero revisione	Descrizione delle modifiche
5/09/2024	00	Prima emissione

Gruppo di lavoro

Nome	Ruolo	Struttura
Longoni Mattia	Direttore	S.C. Affari Generali e Legali
Pallotta Sofia	Collaboratore Amministrativo	S.C. Affari Generali e Legali

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
16/09/2024	Regolamento ex art.9 D.L.90/2014 convertito in Legge n. 114/2014.	16/09/2024	00	2 di 9



Indice

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.....	4
Art. 2 – Assegnazioni.	4
Art. 3 – Attività degli Avvocati in servizio presso l'ASST.....	5
Art. 4 – Doveri degli Avvocati in servizio presso l'ASST.....	6
Art. 5 – Quota annuale di iscrizione all'Albo Avvocati.	7
Art. 6 – Compensi degli Avvocati.....	7
Art. 7 – Formazione continua degli Avvocati.....	8
Art. 8 – Rimborso delle spese.	9
Art. 9 – Disposizioni finali	9

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
16/09/2024	Regolamento ex art.9 D.L.90/2014 convertito in Legge n. 114/2014.	16/09/2024	00	3 di 9



Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina le modalità e la procedura di assegnazione e di svolgimento degli incarichi di patrocinio e difesa dell'ASST Brianza da parte degli avvocati interni all'ente, stabilendo altresì i criteri di ripartizione delle somme incassate a seguito di sentenza favorevole (o accordo transattivo o rimborso da parte della Compagnia assicuratrice), con recupero delle spese legali a carico della controparte ai sensi dell'art. 9 del D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014.

Nell'ambito delle attività e delle competenze degli avvocati in servizio presso l'ASST Brianza, il presente Regolamento si dedica in particolare alla definizione:

- delle modalità di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi ai sensi dell'art. 9, comma 5 ultimo periodo del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014;
- delle modalità di svolgimento degli incarichi di patrocinio e difesa da parte degli avvocati interni;
- di corresponsione e ripartizione dei compensi professionali di spettanza degli avvocati interni in osservanza all'art. 23 *"Avvocati degli Enti pubblici"* della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, e al predetto art. 9 del D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, nonché secondo il *"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense"*, approvato con decreto del Ministro della Giustizia n. 55/2014 e ss. mm. e ii. da ultimo aggiornato con le modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022, (di seguito indicato *"Tariffario nazionale"*),.

Art. 2 – Assegnazioni.

Relativamente alle vertenze in ambito giudiziale (oltre che nelle sedi di conciliazione quali la mediazione ex D. Lgs. 28/2010 e la negoziazione assistita ex. D. Lgs. 132/2014, ovvero presso l'Ispettorato del Lavoro, la Direzione Territoriale del Lavoro e procedure analoghe), Il Direttore Generale, qualora non conferisca l'incarico ad un legale esterno, provvede – su proposta del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, anche in ragione delle funzioni a quest'ultimo attribuite dal Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) – all'assegnazione del patrocinio delle cause agli avvocati in servizio presso la stessa, iscritti all'apposito Elenco speciale dell'Albo professionale, mediante conferimento d'incarico di patrocinio e difesa con deliberazione Aziendale e sottoscrizione del mandato (procura alle liti).

Periodicamente, sempre in ragione e nei limiti delle funzioni attribuite dal POAS, il Direttore Responsabile della S.C. Affari Generali e Legali procede ad una verifica dei carichi di lavoro, al fine delle eventuali necessarie perequazioni, nel rispetto degli ambiti e in considerazione delle funzioni di competenza.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
16/09/2024	Regolamento ex art.9 D.L.90/2014 convertito in Legge n. 114/2014.	16/09/2024	00	4 di 9

Il Direttore Responsabile fornisce relazione alla Direzione aziendale in ordine a:

- sussistenza dei presupposti per agire o resistere in giudizio, con formulazione della relativa proposta di costituzione o di non costituzione dell'ASST, ovvero di promuovere o meno impugnazione in appello;
- stato del contenzioso pendente in funzione dell'esito delle udienze di particolare rilievo;
- sussistenza di opportunità e convenienza di addivenire a transazioni;
- proposte di conciliazione che dovessero essere formulate dal Giudice in pendenza di giudizio;
- in ogni altro caso, quando richiesto dalla Direzione.

Gli avvocati interni, dipendenti dell'ASST della Brianza, sono soggetti alla Legge n. 247/2012 "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*" (aggiornata alla Legge 23 febbraio 2024, n. 18) ed alle regole deontologiche e sono altresì tenuti al rispetto del segreto professionale.

Gli stessi, in ordine allo svolgimento della professione, sono altresì tenuti al rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice Deontologico Forense, quindi sottoposti al potere disciplinare del Consiglio distrettuale di disciplina forense.

A tal riguardo, agli avvocati in servizio presso l'ASST viene assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ASST medesima, nel rispetto delle previsioni della normativa contrattuale vigente e ne è, altresì, garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività degli avvocati interni è uniformata ai principi di autonomia e indipendenza.

Art. 3 – Attività degli Avvocati in servizio presso l'ASST.

L'avvocato cui è conferito il relativo incarico di patrocinio e difesa, cura la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione avanti l'Autorità Giudiziaria.

L'avvocato interno espleta attività stragiudiziale e di consulenza legale in favore dell'ASST Brianza, provvedendo in particolare:

- alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione;

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
16/09/2024	Regolamento ex art.9 D.L.90/2014 convertito in Legge n. 114/2014.	16/09/2024	00	5 di 9



- alla difesa in giudizio dell'Amministrazione;
- a formulare al Direttore Generale richieste e proposte in ordine all'eventuale affidamento di incarichi a legali esterni qualora ciò si rendesse necessario in relazione alla specificità delle materie trattate ed alla complessità della fattispecie e delle questioni giuridiche sottese, oltre che al grado di giudizio e comunque nei casi di sovraccarico di attività tale da non garantire il rispetto delle scadenze processuali.

Gli avvocati interni interloquiscono direttamente con i legali esterni incaricati della difesa dell'Azienda, con i legali di parti terze, con gli uffici legali di altre amministrazioni e in particolare con l'Avvocatura Regionale.

Art. 4 – Doveri degli Avvocati in servizio presso l'ASST.

Agli avvocati che esercitano la propria attività professionale presso l'ASST Brianza è applicabile la Legge n. 247/2012 e s.m.i. *“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”*.

L'esercizio dell'attività di avvocato è fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. Gli stessi esercitano la professione forense uniformandosi ai principi contenuti nel Codice Deontologico emanato dal Consiglio Nazionale Forense e sono perciò tenuti al rispetto delle norme di condotta e di deontologia professionale, nonché al rispetto di ogni altra disposizione proveniente dall'Ordine degli Avvocati di Monza e dal Consiglio Nazionale Forense.

Gli avvocati in servizio presso l'ASST sono, altresì, tenuti al rispetto delle norme di organizzazione dell'Azienda (contenute nel POAS, nei regolamenti e procedure aziendali e in ogni altra disposizione interna che li riguardi) e delle linee programmatiche alle quali raccordano la propria attività concorrendo, in via strumentale, al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti nonché al rispetto delle norme finanziarie e contabili.

Nei confronti degli Avvocati dell'ASST Brianza sono applicabili:

- la Legge n. 247/2012 *“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”* (aggiornata alla legge 23 febbraio 2024, n. 18);
- il Codice Deontologico Forense;
- le norme di legge e di contratto che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti dell'ASST medesima.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
16/09/2024	Regolamento ex art.9 D.L.90/2014 convertito in Legge n. 114/2014.	16/09/2024	00	6 di 9



Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale presso l'ASST Brianza devono essere obbligatoriamente iscritti nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici, annesso all'Albo degli Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

Art. 5 – Quota annuale di iscrizione all'Albo Avvocati.

Il pagamento della quota annuale di iscrizione nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Monza, dell'avvocato ovvero degli avvocati in servizio presso l'ASST della Brianza, è a carico della ASST medesima.

Qualora l'Avvocato abbia provveduto al pagamento della quota annuale di cui sopra, l'ASST Brianza, dopo aver acquisito la relativa quietanza, effettuerà il rimborso.

Il pagamento ovvero il rimborso, da parte dell'ASST Brianza, della quota annuale di iscrizione all'Albo degli Avvocati, è subordinato all'effettivo esercizio del patrocinio legale di cui trattasi, in via esclusiva, in favore della ASST medesima.

Art. 6 – Compensi degli Avvocati

In attuazione dell'art. 9, commi 3 e 5, del D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, riguardante la *"Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici"*, nell'ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti ovvero nelle altre ipotesi di recupero delle spese legali – sempre a carico delle controparti – in esecuzione di transazioni ovvero di rimborsi assicurativi – le predette somme introitate dall'ASST Brianza sono ripartite tra gli avvocati in servizio presso l'ASST, così come di seguito indicato.

L'ASST Brianza trattiene il 10% delle somme liquidate dal Giudice in favore di quest'ultima e già introitate dall'ASST, che viene riversato (detto 10%) nel bilancio dell'amministrazione, mentre il restante 90%, al lordo degli oneri riflessi, viene corrisposto all'Avvocato al quale è stato conferito dal Direttore Generale il mandato a rappresentare e difendere l'Amministrazione in giudizio. In caso di mandato congiunto a più di un avvocato, la predetta quota del 90%, al lordo degli oneri riflessi, sarà invece suddivisa in parti uguali tra tutti gli avvocati patrocinanti. Nel caso in cui il patrocinio non venga svolto per l'intero grado del giudizio, la quota spettante sarà parametrata all'attività effettivamente svolta.

Considerato che la ripartizione di cui sopra avviene tramite quote di uguale misura che vengono riconosciute agli avvocati che hanno portato favorevolmente a termine il loro mandato professionale, e solo nel caso in cui l'ASST introiti effettivamente somme per spese legali (liquidate in sede giudiziale e/o stragiudiziale), è

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
16/09/2024	Regolamento ex art.9 D.L.90/2014 convertito in Legge n. 114/2014.	16/09/2024	00	7 di 9

data per presupposta la verifica positiva del rendimento individuale e della puntualità e diligenza degli adempimenti professionali.

Per sentenza favorevole, di cui al precedente comma 1, si intendono tutti i provvedimenti giudiziali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati dall'Autorità investita di poteri decisorii idonei a definire la vertenza in via definitiva (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, organismi di mediazione e conciliazione etc.) nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'ASST, quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'ASST quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della controversia, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.

I compensi professionali sono corrisposti quale riconoscimento delle prestazioni specialistiche di patrocinio svolte dagli avvocati interni a favore dell'ASST. Detti compensi non concorrono a determinare il tetto del fondo di produttività e del fondo della retribuzione di risultato. I compensi professionali liquidati nell'anno non possono superare il trattamento economico complessivo, indicato come limite dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014.

La corresponsione avviene previa rendicontazione specifica alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, con indicazione degli estremi dei documenti comprovanti la spettanza delle somme (sentenza/ordinanza/transazione etc.) e con attestazione dell'effettivo incasso delle stesse a cura della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, oltre all'indicazione della ripartizione tra gli avvocati interni.

Art. 7 – Formazione continua degli Avvocati

In ossequio alla Legge n. 247/2012 e s.m.i. "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" la quale, in materia di formazione, stabilisce che: "L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e cosante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia", gli avvocati in servizio presso l'ASST della Brianza sono tenuti ad assolvere in orario di servizio l'obbligo formativo secondo le indicazioni impartite dall'Ordine degli Avvocati di Monza e dal Consiglio Nazionale Forense.

Le assenze dal servizio per ottemperare all'obbligo formativo di cui sopra, sono considerate a tutti gli effetti attività di aggiornamento obbligatorio secondo le regole stabilite dall'ASST Brianza.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
16/09/2024	Regolamento ex art.9 D.L.90/2014 convertito in Legge n. 114/2014.	16/09/2024	00	8 di 9



Art. 8 – Rimborso delle spese.

Ciascun Avvocato in servizio presso l'ASST della Brianza, compatibilmente con i regolamenti aziendali, ha diritto al rimborso di tutte le spese, purché documentate, sostenute per l'espletamento dell'attività professionale in favore dell'ASST medesima.

Art. 9 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione del relativo provvedimento e si applica per gli incarichi in corso d'espletamento e futuri, per le fasi non ancora concluse ovvero per le sue applicazioni non ancora precluse. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 31 dicembre 2012, n. 247, *“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”*.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
16/09/2024	Regolamento ex art.9 D.L.90/2014 convertito in Legge n. 114/2014.	16/09/2024	00	9 di 9